PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 09.09.2022

Circolare 19/2022
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti

Oggetto: Aiuti di Stato – Obblighi di Informativa sul sito web delle erogazioni pubbliche ricevute.

Come già segnalato con ns. precedente circolare, si rammenta ai gentili Clienti che esiste un **obbligo di pubblicare sul proprio sito web l'elenco degli "Aiuti di Stato"** (ovverossia sovvenzioni, sussidi, vantaggi o contributi) **incassati nell'anno, solo però se l'importo annuo è superiore a 10.000 euro.**

Sono esentati da tale obbligo solo i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria poiché l'elenco di tali aiuti deve essere inserito nella loro nota integrativa. Sono **quindi soggetti all'obbligo** di pubblicazione degli aiuti di Stato sul proprio sito web (o analoghi portali delle associazioni di categoria):

- le società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- le società di persone;
- le imprese individuali;
- gli enti se esercitano attività commerciali.

L'obbligo deve essere adempiuto entro il 30.06 di ogni anno successivo a quello d'incasso (per il 2021 quindi 30.06.2022). **Il termine** per la pubblicazione degli "Aiuti di Stato" incassati nel 2021 è stato però **prorogato al 31.12.2022** (art. 3-septies del DL 228/2021 c.d. "Milleproroghe") e quindi fino a tale data non vi sarà nessuna applicazione di sanzioni.

L'unica buona notizia è che, dopo le modifiche apportate dal DDl di conversione del D.L. 73/2022 (cd. D.L. "semplificazioni fiscali"), solo però dal prossimo anno, per le società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata sarà possibile adempiere all'obbligo pubblicando l'elenco degli "aiuti" nella nota integrativa al bilancio.

Si allega alla presente una scheda di riepilogo contenente tutte le informazioni necessarie per adempiere all'obbligo informativo.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

P. Percudani & Partners

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24023 CLUSONE (BG) - Via N. Zucchelli, 2 - Tel. 039/2351611 - Fax 039/2351616
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it

SOMMARIO

1. CHI È SOGGETTO? 2
2. COME SI ADEMPIE ALL'OBBLIGO? 2
3. COSA È OGGETTO DI INFORMATIVA? 2
4. QUALI SONO LE MODALITA' DI RENDICONTAZIONE? 3
5. C'E' UN LIMITE DI VALORE CHE ESCLUDE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE? 3
6. QUALI SONO I TERMINI PER L'ADEMPIMENTO? 4
7. QUALI SONO LE SANZIONI PER CHI NON ADEMPIE ALL'OBBLIGO? 4
8. IN CONCLUSIONE 4

=*=

1. CHI È SOGGETTO?

L'art. 1 co. 125-*bis* della L. 124/2017 stabilisce che i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

2. COME SI ADEMPIE ALL'OBBLIGO?

PER GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI/SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' DI CAPITALI CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

L'art. 1 co. 125-bis della L. 124/2017 stabilisce che i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza "entro il 30 giugno di ogni anno".

PER CHI REDIGE IL BILANCIO IN FORMA ORDINARIA

I soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria assolvono all'obbligo mediante pubblicazione nella Nota Integrativa.

3. COSA È OGGETTO DI INFORMATIVA?

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 34/2019, gli obblighi di informativa riguardano "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria".
Le misure di sostegno all'economia concesse dal Governo in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus non sembrano dover essere oggetto dell'informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale.
Tali benefici sono concessi, infatti, a tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti, definiti dalla legge istitutiva. In tali ipotesi, non si instaura, quindi, un rapporto "particolare" tra ente pubblico e soggetto beneficiario.
Si ritiene, peraltro, che possano assumere "carattere generale" sia agevolazioni finanziarie che agevolazioni fiscali, quali tipicamente i crediti d'imposta. Le modalità di fruizione del beneficio (erogazioni di denaro oppure minori versamenti di imposte) non rilevano, infatti, ai fini della disciplina in esame.
Sotto altro profilo, non sembra rilevante, per stabilire se un'erogazione ha "carattere generale", la procedura prevista per il suo ottenimento. Possono, infatti, avere carattere generale sia agevolazioni automatiche sia agevolazioni il cui riconoscimento è subordinato alla presentazione di una domanda e all'accertamento da parte dell'ente erogante della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge istitutiva.

Per agevolare le imprese, a titolo esemplificativo si riporta di seguito una tabella riassuntiva contenente di aiuti/crediti d'imposta più frequenti, in cui per ciascuno è segnalato se deve essere indicato o meno nella Nota Integrativa o sito web.

Aiuti/Crediti d'imposta	N. I. o sito web
Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza Covid-19 (articolo 1 D.L. 41/2021)	NO
Contributo automatico per i soggetti che hanno ottenuto il contributo codice 31 (Covid-19) (articolo 1, commi da 1 a 3, D.L. 73/2021)	NO
Contributo automatico per i soggetti che hanno ottenuto il contributo codice 31 (Covid-19) (articolo 1, commi da 5 a 15, D.L. 73/2021)	NO
Contributo perequativo (Covid-19) (articolo 1, commi da 16 a 27, D.L. 73/2021)	NO
Credito R&S (anno in corso e anno precedente)	NO
Contributi Sabatini	SI
Garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti (Finanziamenti garantiti dal Fondo centrale)	SI
Aiuti "De minimis" (non superiori a 200k nell'arco di tre esercizi)	N/A
Esenzione versamento I acconto Irap	NO
Deduzione/detrazione per investimenti in start up innovative	NO
Deduzione/detrazioni per investimenti in PMI innovative	NO
Deduzione quota <3% degli utili netti versata dalle imprese sociali ad appositi fondi	NO
Credito imposta investimenti pubblicitari (articolo 57-bis D.L. 50/2017)	NO
Credito imposta commissioni per pagamenti elettronici	NO
Credito imposta canoni locazione (Covid) (articolo 28 D.L. 34/2020)	NO
Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro (Covid)	NO
Super/iperammortamento	NO
Credito imposta beni strumentali 2020 (L. 160/2019) – bene ordinario	NO
Credito imposta beni strumentali 2020 (L. 160/2019) – bene materiale 4.0	NO
Credito imposta beni strumentali 2020 (L. 160/2019) – bene immateriale 4.0	NO
Credito imposta beni strumentali 2021 (L. 178/2020) – bene ordinario	NO
Credito imposta beni strumentali 2021 (L. 178/2020) – bene materiale 4.0	NO
Credito imposta beni strumentali 2021 (L. 178/2020) – bene immateriale 4.0	NO
Credito imposta sanificazione 2020	NO
Credito imposta sanificazione 2021	NO
Somme erogate da altre Amministrazioni (INPS)	N/A

4. QUALI SONO LE MODALITA' DI RENDICONTAZIONE?

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi "effettivamente erogati".
Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l'anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
La circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 2/2019, ha consigliato, di pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale;

5. C'E' UN LIMITE DI VALORE CHE ESCLUDE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE?

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, gli obblighi di trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche di cui ai co. 125 e 125 non si applicano ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato (art. 1 co. 127 della L. 124/2017).

Secondo la circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 2/2019, il tenore letterale della disposizione induce a ritenere che il limite vada inteso in senso cumulativo e si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
Conseguentemente, l'obbligo di informazione sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro. In tal caso, vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.

6. QUALI SONO I TERMINI PER L'ADEMPIMENTO?

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati "nell'esercizio finanziario precedente".
L'obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto:

- per le imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021;
- per le imprese tenute alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro il 30.6.2022.

Avuto riguardo alle imprese che devono inserire le informazioni sulle erogazioni pubbliche nella Nota integrativa, il documento CNDCEC marzo 2019 ha osservato come l'adempimento "segua" la tempistica del bilancio.
Pertanto, ove lo stesso sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis co. 2 c.c., anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.

7. QUALI SONO LE SANZIONI PER CHI NON ADEMPIE ALL'OBBLIGO?

A partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche di cui ai co. 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

PROROGA PER L'ANNO 2021
L'art. 1 co. 28-ter del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. "Milleproroghe") (inserito in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15) ha successivamente modificato l'art. 11-sexiesdecies del DL 52/2021 convertito, stabilendo che il termine per l'applicazione delle sanzioni "per l'anno 2021" (erogazioni pubbliche percepite nel corso dell'esercizio 2020, i cui obblighi informativi dovevano essere adempiuti nel 2021) è ulteriormente prorogato all'1.7.2022.

PROROGA PER L'ANNO 2022
L'art. 3-septies del DL 228/2021 (c.d. "Milleproroghe") (anche in questo caso, inserito in sede di conversione nella L. 15/2022) ha prorogato all'1.1.2023 il termine per l'applicazione delle sanzioni "per l'anno 2022" (erogazioni pubbliche percepite nel corso dell'esercizio 2021, i cui obblighi informativi dovevano essere adempiuti nel 2022).

8. IN CONCLUSIONE

Il legislatore non ha modificato il termine per l'adempimento che resta confermato al 30 giugno (per le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet, e in sede di approvazione del bilancio, per le imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa), ma soltanto il termine per l'applicazione delle sanzioni.
Ciò detto, la proroga sembrerebbe avere un ambito di applicazione limitato.
Infatti, sembrerebbero poter beneficare della concessione di alcuni mesi in più per adempiere all'obbligo informativo (che sembrerebbe conseguire alla proroga del termine per l'applicazione delle sanzioni), nella sostanza, soltanto i soggetti tenuti ad inserire l'informativa sul sito internet.
Per i soggetti tenuti ad inserire l'informativa nella Nota integrativa, invece, sembrerebbe dover comunque essere rispettato il termine di approvazione del bilancio.
Diversamente, l'inserimento "a posteriori" dell'informativa richiederebbe una nuova approvazione e il successivo deposito del bilancio presso il Registro delle imprese, con conseguente aggravio di oneri.